



COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Città Metropolitana di Palermo

C.F. P.I. 02917610822

Piazza Municipio n°11, c.a.p. 90010 tel. 0921674083 – 0921674775; fax 0921674386

http://www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it

e-mail: comune@comune.sanmaurocastelverde.pa.it - pec: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO PERSONALE

REGISTRO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 59 DEL 26-09-2024	N. 484 DEL 27-09-2024

Oggetto: | Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024 ex art 79 CCNL 16 novembre 2022

Dal Responsabile del Servizio **PERSONALE**, , viene sottoposta all'approvazione del **RESPONSABILE DEL SETTORE**, la seguente:

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

- gli Enti locali devono annualmente destinare risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo è disciplinata dall'art 79 del CCNL del 16.11.2022;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (*c.d. decreto "crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a

recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”;

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell’articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Considerato che:

- l’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall’art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **79.677,27**;
- ai sensi dell’art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che “le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell’anno precedente”, è prevista una integrazione pari a € **3.084,05**;
- ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **1.232,79**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019, per € **1.414,40**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell’art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall’anno 2021, per € **1.436,50**. Tali somme, ai sensi dell’art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell’art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **1.569,62**. Tali somme, ai sensi dell’art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2018, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **1.124,90**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad € **8.338,42**;
- già a partire dall'anno 1999, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato, per un valore pari ad € **272,69**;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 16 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 17 pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
 - Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € **80.928,42**, di cui € **74.150,21** soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante l'iscrizione, ai sensi art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per € **10.000,00**;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2024 non soggetto al limite risulta pari ad € **10.000,00**;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

- personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2024, pari a € **20.448,32**;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € **5.778,91**;

Pertanto l'importo del fondo complessivo 2024 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, risulta pari a € **102.067,98**, di cui € **47.922,98** soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 53.920,62 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € **53.920,62**;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2024 che, per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € **47.922,98**;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Considerato che:

- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 è pari ad € **102.067,98**;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2016 è pari € **94.325,40**;

Dato atto che il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2024 risulta superiore al 2016 e che, pertanto, occorre applicare una decurtazione di € **7.742,58** per superamento tetto trattamento accessorio 2016;

Visto quanto sopra, il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **40.180,40**, come di seguito riportato;

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2024
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	53.920,62	47.922,98
Indennità di Posizione e risultato EQ	16.416,00	41.250,00
Fondo Straordinario	7.275,00	7.275,00
Indennità di Posizione e risultato segretario comunale	16.713,78	5.620,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	94.325,40	102.067,98

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2024
Fondo stabile soggetto al limite	80.147,85	74.150,21
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	80.147,85	74.150,21

Decurtazioni 2011/2014	20.448,32	20.448,32
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	5.778,91	5.778,91
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	53.920,62	47.922,98
Decurtazioni per superamento tetto trattamento accessorio 2016		7.742,58
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		40.180,40
Risorse stabili NON sottoposte al limite		6.778,21
Risorse variabili NON sottoposte al limite		10.000,00
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		56.958,61

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € **18.010,94** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Dato atto che la somma destinata a compensi per specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67 c. 3 lett.c. (Funzioni tecniche) ammonta ad € **10.000,00**;

Preso atto che il fondo residuo per l'anno 2024 a seguito degli utilizzi di cui sopra ammonta ad € **28.947,67**;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2024;

Visto:

- la determinazione Sindacale n. 6 del 04.07.2024 con la quale alla Dott.ssa Buttitta Roberta è stato rinnovato l'incarico di elevata qualificazione del Settore Economico Finanziario del Comune di San Mauro Castelverde;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2024 di approvazione documento unico di programmazione 2024-2026 (art. 170, c. 1, d. lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 4 del 20.03.2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio anno 2024-2026;

Acquisito il parere di competenza del Revisore unico dei conti per la certificazione di competenza con nota prot. n. 7259 del 24/09/2024, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

DETERMINA

1. **Di costituire** il fondo risorse decentrate anno 2024, approvando l'allegato schema di costituzione;

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Determinazione del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO N°59 Del 26-09-2024 - Pag. 6

2. **Di applicare** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l’automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all’anno 2016;
3. **Di non applicare** l’art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di conferenza unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. **Di costituire** il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad € **56.958,61**;
5. **Di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d’anno per un importo pari ad € **18.010,94**;
6. **Di dare atti** che l’impegno verrà perfezionato con successivo atto della somma complessiva di € **38.297,77** nel modo che segue:
 - quanto ad € 28.947,67 al cap. 1120 “fondo miglioramento servizi al personale”;
 - quanto ad € 6.889,55 al cap. 1120/1 “spese per oneri previdenziali fondo miglioramento servizi”;
 - quanto ad € 2.460,55 al cap. 1295/1 “irap su emolumenti extra al personale (contrattaz.decentrata, nuovo contratto, straordinari,ferie non godute,ecc.)”;
7. **Di impegnare** la somma complessiva di € **13.230,00** nel modo che segue:
 - quanto ad € 10.000,00 al cap. 1125 “fondi per la contrattazione integrativa ufficio tecnico (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)”;
 - quanto ad € 2.380,00 al cap. 1125/1 “oneri riflessi su fondi per la contrattazione integrativa ufficio tecnico (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)”;
 - quanto ad € 850,00 al cap. 1125/2 “irap su fondi per la contrattazione integrativa ufficio tecnico (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)”;
8. **Che** il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;
9. **Di dare atto** che, con nota prot. n. 7259 del 24/09/2024 è stato acquisito il parere di competenza del Revisore unico dei conti per la certificazione di competenza, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
10. **Di trasmettere** la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dato atto che con Determina Sindacale n. 9 del 26/04/2022 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Vista la superiore proposta di determinazione;
Acquisiti i necessari pareri:

DETERMINA

DI APPROVARLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO BUTTITTA ROBERTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica .

San Mauro Castelverde, 26-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO BUTTITTA ROBERTA

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Imp. n. 334 del26-09-2024 - Importo €

10.000,00

Cod. Bilancio 0000000

Visto,si attesta:

- La regolarità contabile del presente provvedimento;
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio, ai sensi dell'art.151,comma 4° del D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Imp. n. 335 del26-09-2024 - Importo €

2.380,00

Cod. Bilancio 0000000

Visto,si attesta:

- La regolarità contabile del presente provvedimento;
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio, ai sensi dell'art.151,comma 4° del D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Imp. n. 336 del26-09-2024 - Importo €

850,00

Cod. Bilancio 0000000

Visto,si attesta:

- La regolarità contabile del presente provvedimento;
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio, ai sensi dell'art.151,comma 4° del D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Li, 26-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: BUTTITTA ROBERTA

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 27-09-2024 e così per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**

F.to Paolo Piazza

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Fiorello Letizia

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Determinazione del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO N°59 Del 26-09-2024 - Pag. 9

